

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4516 del 06/09/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Dimer Carta srl - Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, localizzato in via Cassola di Sotto n.97/c, Castelfranco Emilia (MO) Pratica ARPAE n. 17718/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4730 del 06/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Dimer Carta srl - Rinnovo con modifiche dell’Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, localizzato in via Cassola di Sotto n.97/c, Castelfranco Emilia (MO) – Pratica ARPAE n. 17718/2022

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l’articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le “linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005”;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

l’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

D.M. 22 settembre 2020 n.188 “Regolamento recante disciplina delle cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. n.152/2006”;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell’art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all’art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

La ditta Dimer Carta srl, con sede legale e operativa in via Cassola di Sotto n.97/c, Castelfranco Emilia (MO), è attualmente autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione rilasciata da ARPAE n.DET-AMB-2019-205 del 16/01/2019, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione comprende anche il titolo ambientale Scarichi idrici e il Nulla Osta Acustico. L'autorizzazione ha validità sino al 21/11/2022.

L'attività viene svolta in un'area recintata e pavimentata in cemento, presso la quale sono presenti una pesa, un capannone di superficie pari a 2.060 mq ed un piazzale esterno a servizio dell'attività di circa 7.000 mq. Il capannone è tamponato su tre dei quattro lati: il lato est è completamente aperto per consentire le operazioni di carico e scarico di rifiuti ed EoW dai mezzi di trasporto.

L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.62, mappale n.172.

Dimer Carta srl risulta in possesso di contratto d'affitto dell'area dell'impianto, stipulato il 15/07/2011 con i proprietari dell'area e registrato presso l'Ufficio DPMO UT MODENA con n. 1179, serie 3, anno 2011 (ricevuta attestante la richiesta di pagamento delle annualità successive per l'anno 2022 acquisita in data 10/02/2022 con protocollo 22021016442540132-000001), come da dichiarazione del proponente.

In data 12/11/2010 la ditta aveva presentato alla Regione Emilia Romagna domanda di assoggettamento alla procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99, come modificata dal D.lgs. 152/06 vigente, relativamente al progetto di "Insediamento di attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in via Cassola di Sotto nel Comune di Castelfranco Emilia (MO)". Tale procedura si è conclusa in data 28/03/2011, con Deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 366, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni.

In data 29/04/2022 (prot. ARPAE n.70908) Dimer Carta Srl ha presentato istanza, integrata con la documentazione assunta agli atti con prot. n.76854 del 09/05/2022, per ottenere il rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e acque reflue domestiche in acque superficiali;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

Con l'istanza di rinnovo la ditta chiede le seguenti modifiche:

- introduzione dell'attività di preparazione per il riutilizzo (R3) di bancali in legno (Codice EER 150103) per 150 t/a;
- introduzione di nuovi rifiuti su cui svolgere l'operazione di recupero R13: Codici EER 200110, 200111, 200307;
- introduzione del Codice EER 170203 su cui svolgere le operazioni R12 ed R13;
- estensione dell'operazione R12 sul codice EER 070213 già autorizzato in R13;
- eliminazione della specifica descrizione "sfridi di materie plastiche e fibre sintetiche" per il Codice EER 160216.

DATO ATTO CHE:

con nota n.83640 del 19/05/2022 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Castelfranco Emilia, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 29/06/2022 e il 13/07/2022 (Verbale delle sedute Prot. n.116941 del 14/07/2022).

In data 11/07/2022 (prot. n.114098) e in data 18/07/2022 (prot. n.118984) la ditta ha trasmesso integrazioni documentali a completamento dell'istanza.

Nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi sono emerse in particolare le seguenti criticità:

- i quantitativi per i quali la ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione superano quelli riportati nelle prescrizioni dello screening del 2011, e anche le tipologie di rifiuti risultano più numerose e varie; la ditta ha spiegato che, in occasione dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto (Determinazione n° 202 del 23/11/2012) e delle successive modifiche richieste (DET-AMB-2016-3188 del 07/09/2016 e DET-AMB-2019-205 del 16/01/2019) la ditta aveva sempre tenuto conto di questo aspetto, argomentando le motivazioni per le quali non ritenesse significativo un aumento degli impatti ambientali e valutando non necessaria un'ulteriore fase di verifica di assoggettabilità a VIA;
- La Conferenza ha espresso le proprie perplessità in merito alla richiesta di recupero dei bancali di legno, in particolare come garantire la rispondenza alle normative e la conformità del prodotto dal punto di vista meccanico/prestazionale e di salute/sicurezza dei lavoratori dopo che i bancali sono passati attraverso la qualifica di rifiuto; alla luce di quanto sopra detto la ditta ha chiesto di rinunciare alla modifica riguardante il recupero R3 del codice 150103 (bancali in legno);
- La Conferenza ha inoltre espresso perplessità in merito all'altezza dei cumuli, in particolare la sovrapposizione di più di 5 balle pressate di altezza 110 cm; la ditta ha spiegato che il documento di riferimento (assunto agli atti con prot. n. 114098 del 11/07/2022) è l'istruzione operativa IO.06 "Gestione movimentazione - viabilità e depositi" descrittiva delle accortezze gestionali adottate per la movimentazione di materiali/rifiuti dove, al capitolo 3.5 "Gestione deposito materiali-rifiuti" vengono dettagliate le modalità di impilaggio delle balle, fissando il limite cautelativo di n. 5 balle impilate in altezza, specificando che tale procedura è stata elaborata anche in risposta ad una specifica richiesta di AUSL;

Al riguardo, a seguito di approfondimenti e degli ulteriori elementi prodotti dalla ditta, la Conferenza, in conclusione, si è espressa come segue:

- la Conferenza dei Servizi ha ritenuto ragionevole che le modifiche richieste in precedenza e autorizzate siano già state oggetto di valutazione, pertanto ha valutato esclusivamente le richieste di modifica avanzate dalla ditta con l'istanza presentata in occasione di questo rinnovo, considerandole tali da non produrre notevoli ripercussioni negative sull'ambiente; di conseguenza la Conferenza ha ritenuto che l'impianto non debba essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) o a valutazione preliminare di eventuale assoggettabilità a screening (come previsto dall'Art. 6 comma 9 dlgs 152/06);
- sentiti AUSL e Comune (comunicazioni e documentazione agli atti con prot. n.127627 e n.127632 del 01/08/2022) si è ritenuto non necessario convocare un'ulteriore Conferenza dei Servizi e definire come limite cautelativo n. 4 balle impilate in altezza;

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi all'istanza presentata dalla ditta Dimer Carta srl, pertanto la Conferenza ha espresso parere positivo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 intestata alla Ditta Dimer Carta Srl con le prescrizioni ritenute necessarie ed i contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento.

PRESO ATTO:

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- nota prot. n.115946 del 13/07/2022, con cui il Presidio Territoriale di Modena di ARPAE ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza, esprimendosi favorevolmente;
- Contributo del Comando provinciale VVFF di Modena (prot. n.89064 del 27/05/2022);

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 13/04/2022,

prot. PR_MOUTG_Ingresso_0029742_20220412, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.118469 del 18/07/2022.

CONSIDERATO CHE:

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;

il D.M. n. 188/2020, ai sensi dell'art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone, identificati dai codici EER 150101, 150105 e 200101, cessano di essere qualificati rifiuti, ed inoltre stabilisce che gli impianti che effettuano operazioni di recupero, che intendono produrre End of Waste costituiti da "carta e cartone recuperati", dovevano adeguarsi alle disposizioni previste dal D.M. n. 188/2020 entro il 23/08/2021;

in data 09/08/2021 (prot. n.124468) la ditta ha presentato istanza ai sensi dell'art. 7 del DM 188/2020 relativa all'adeguamento dell'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone con ottenimento di End of Waste (trattamento R3);

l'adeguamento non prevede modifiche alle quantità massime recuperate annualmente, comporta unicamente adempimenti di tipo gestionale e formale;

con l'istanza di adeguamento la ditta ha trasmesso il Manuale del Sistema di Gestione Qualità Ambiente (rev.4), la Procedura PO.04 (rev.3) "Gestione processi esterni ed in impianto - rifiuti - MPS - EoW carta e cartone" e l'Istruzione Operativa IO.04 "Gestione Campionamenti ed analisi merceologiche";

la ditta ha inviato copia della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, con certificato n. Nr. 50 100 14117 Rev.002 valido dal 03/08/2021 al 10/07/2023, assunto da Arpae con prot. n. 124468 del 09/08/2021, come previsto dall'art. 7 del DM 188/2020;

la stessa dichiara di essersi completamente adeguata a quanto previsto dal DM sopra citato;

la ditta utilizza la dichiarazione di Conformità di cui all'allegato 3 al DM 188/2020 per le dichiarazioni relative all'End of Waste di carta e cartone, come indicato dall'art. n. 6 comma 1 del Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020;

l'istanza è pertanto finalizzata anche all'adeguamento dell'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone con ottenimento di End of Waste (trattamento R3) secondo le disposizioni del DM 22 settembre 2020, n. 188;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO **D13 e D15 – Rifiuti non pericolosi**: 15 t x 140 €/t = 2.100,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 200 t x 140 €/t = **28.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi**: 7.500 t/a x 12 €/t = **90.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R3 – Rifiuti non pericolosi**: 15.000 t/a x 12 €/t = **180.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 318.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Marina Mengoli;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Dimer Carta Srl, con sede legale e operativa in via Cassola di Sotto n.97/c, Castelfranco Emilia (MO), all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2019-205 del 16/01/2019 nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,

“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”

“Planimetria Layout rifiuti Luglio 2022”

“Planimetria Schema Fognature Schema Impianti - Tav. 7” di Luglio 2022

4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di contratto d'affitto):
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
5. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **318.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
7. di stabilire che l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è subordinato/condizionato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
8. di stabilire che, in attesa dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2019-205 del 16/01/2019;
9. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, la determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2019-205 del 16/01/2019 è da considerarsi decaduta;
10. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 06/09/2032** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

11. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
12. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
13. di stabilire che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Modena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità al DM 188/2020, relativamente all'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone;
14. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
15. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
16. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Castelfranco Emilia. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
17. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
18. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
(Dott.ssa Marina Mengoli)

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Dimer Carta srl, con sede legale e operativa in via Cassola di Sotto n.97/c, Castelfranco Emilia (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata da ARPAE con determinazione n.DET-AMB-2019-205 del 16/01/2019, di Dimer Carta Srl consente l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone, imballaggi misti, plastica, legno e sughero, in particolare:

- deposito preliminare (D15)
- messa in riserva (R13)
- cernita, selezione e adeguamento volumetrico (pressatura) (R12 e D13)
- recupero effettivo di carta e cartone (R3)

Limitatamente a carta e cartone, al termine delle operazioni di recupero si ottengono End of Waste conformi al DM 188/2020. In data 09/08/2021 (prot. n.124468) la ditta ha presentato istanza di adeguamento ai sensi dell'art. 7 del DM 188/2020.

Tutte le lavorazioni sono eseguite al coperto all'interno del capannone, e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie avviene in cumuli all'interno del capannone o in cassoni coperti collocati nell'area cortiliva.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di rinnovo, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

- introduzione dell'attività di preparazione per il riutilizzo (R3) di bancali in legno (Codice EER 150103) per 150 t/a;
- introduzione di nuovi rifiuti su cui svolgere l'operazione di recupero R13: Codici EER 200110, 200111, 200307;
- introduzione del Codice EER 170203 su cui svolgere le operazioni R12 ed R13;
- estensione dell'operazione R12 sul codice EER 070213 già autorizzato in R13;
- eliminazione della specifica descrizione "sfridi di materie plastiche e fibre sintetiche" per il Codice EER 160216.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 29/06/2022 e 13/07/2022 (Verbale delle sedute Prot. n.116941 del 14/07/2022), la ditta ha chiesto di rinunciare alla modifica riguardante il recupero R3 del codice 150103 (bancali in legno);

Il Presidio Territoriale di Modena di ARPAE con prot. n.115946 del 13/07/2022 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti, confermando le prescrizioni attualmente vigenti.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Dimer Carta Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

- R3** *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*
- R12** *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*
- R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*
- D13** *Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12*
- D15** *Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

- i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO
			t	mc	
CARTA E CARTONE (1)					
150101	Imballaggi di carta e cartone	R3	120	360	15.000
150105	imballaggi in materiali compositi				
200101	Carta e cartone				
IMBALLAGGI MISTI					
101299[§]	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>pannelli espositivi per ceramica</i>)	R12	60	180	4.500
150106	Imballaggi in materiali misti				
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
RIFIUTI A SMALTIMENTO					
150106	Imballaggi in materiali misti	D13, D15	15	25	800
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	D15			
170802[§]	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801 (<i>cartongesso</i>)	D15			
PLASTICA					
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12, R13			

070213	Rifiuti plastici	R12, R13	60	120	1.500
150102	Imballaggi di plastica	R12, R13			
170203	Plastica	R12, R13			
191204	Plastica e gomma	R12, R13			
200139	Plastica	R12, R13			
RIFIUTI IN MODALITA' R13					
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13	100	400	10.000
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate				
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317				
101112	Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111				
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi				
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi				
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi				
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi				
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici				
120199^s	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>cascami di lavorazione</i>)				
150104	Imballaggi metallici				
150107	Imballaggi in vetro				
150109	Imballaggi in materia tessile				
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202				
160103	Pneumatici fuori uso				
160116	Serbatoi per gas liquefatto				
160117	Metalli ferrosi				
160118	Metalli non ferrosi				
160119	Plastica				
160120	Vetro				
160122	Componenti non specificati altrimenti				

160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213				
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215				
160306^s	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 (<i>sfridi di materie plastiche e fibre sintetiche</i>)				
170101	Cemento				
170102	Mattoni				
170103	Mattonelle e ceramiche				
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106				
170202	Vetro				
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301				
170401	Rame, bronzo, ottone				
170402	Alluminio				
170403	Piombo				
170404	Zinco				
170405	Ferro e acciaio				
170406	Stagno				
170407	Metalli misti				
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410				
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603				
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
200110	Abbigliamento				
200111	Prodotti tessili				
200307	Rifiuti ingombranti				
LEGNO E SUGHERO (2)					
030101	Scarti di corteccia e sughero	R13			
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13			

150103	Imballaggi in legno	R12, R13	40	60	1.500
170201	Legno	R13			
191207	Legno, diverso da quelli di cui alla voce 191206	R13			
200138	Legno, diverso da quelli di cui alla voce 200137	R13			

TOTALE		395	1.145	33.300
---------------	--	------------	--------------	---------------

(1) è autorizzata anche l'operazione di messa in riserva (R13) non funzionale al successivo recupero R3, per un quantitativo massimo annuale pari al 5% dell'autorizzato (750 t/a)

(2) esclusivamente sui rifiuti di legno costituiti da imballaggi (codice europeo 150103) è autorizzata anche l'operazione di pressatura (R12) per un quantitativo massimo annuale pari al 5% dell'autorizzato (75 t/a)

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

3. le operazioni R12 e D13 autorizzate sono da intendersi riferite a: cernita, selezione e pressatura dei rifiuti. Per l'operazione di smaltimento D13, la cernita è da intendersi come sola eliminazione di corpi estranei; non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali;
4. dall'operazione R12 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica tecnica abbia constatato che il trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato "la natura o la composizione" del rifiuto medesimo;
5. per i rifiuti identificati con i codici EER 150101, 150105 e 200101 è autorizzata l'operazione di recupero R3 (comprensiva della attività di messa in riserva R13 connessa) per la produzione di End of Waste da carta e cartone disciplinata dal D.M. 188/2020 "regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone"; pertanto:
 - i rifiuti ammessi al trattamento, i processi, le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che "cessano la qualifica di rifiuto" devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti nel sopracitato D.M. 188/2020. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06;
 - le operazioni di recupero dovranno essere svolte secondo le procedure indicate nel manuale della qualità del sistema di gestione certificato secondo la norma Uni En ISO 9001 agli atti (prot.124468 del 06/08/2021) e comunque quelle previste in materia di End of Waste da carta e cartone dal DM Ambiente 188/2020;
 - per ogni lotto di prodotti finiti - "End of Waste" ottenuti da rifiuti in carta e cartone dovrà essere compilata la "Dichiarazione di conformità", di cui all'art. 5 del D.M. n.188/2021 come da modello di cui all'allegato 3 del DM Ambiente 188/2020;
 - la Dichiarazione di Conformità, da rendersi ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 188/2020, potrà essere trasmessa ad ARPAE, in adempimento a quanto stabilito al comma 1 dello stesso articolo, anche mediante un'unica trasmissione a cadenza mensile;
6. ai sensi del D.M. n. 188/2020, gli EoW/materiali costituiti da carta e cartone recuperati, che risultano in esito alle procedure di recupero autorizzate, possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante Dichiarazione di Conformità ai sensi dell'articolo 5 dello stesso D.M.; pertanto, qualora non sussistano le condizioni precedenti, il rifiuto costituito da carta e cartone resta classificato come tale e dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
7. nelle aree esterne è consentito lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie esclusivamente in cassoni dotati di copertura, anche mobile (es. teli);
8. i rifiuti e le materie prime secondarie possono essere stoccati in cumuli esclusivamente all'interno del

capannone;

9. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto rappresentato nell'elaborato grafico "Planimetria Layout rifiuti Luglio 2022" e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto. In caso di particolari condizioni di lavoro che prevedono una gestione prevalente di alcuni rifiuti rispetto ad altri, è ammessa una flessibilità nell'utilizzo delle aree di stoccaggio interne al capannone tra le diverse tipologie di rifiuti e materie prime secondarie, nel limite dei quantitativi massimi autorizzati (ad esempio può essere effettuato lo stoccaggio di carta anche nell'area identificata in planimetria per lo stoccaggio del legno in caso di assenza di quest'ultimo). Ciascuna area/contenitore deve comunque essere sempre contrassegnata con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente e l'operazione al quale sono destinati. Analogamente, le aree di stoccaggio delle materie prime secondarie devono essere opportunamente identificate con idonea cartellonistica. Non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti o materiali nelle zone di accesso dei mezzi al capannone o a ridosso dei grigliati di captazione di eventuali sversamenti di liquidi;
10. i rifiuti di natura polverulenta devono essere stoccati esclusivamente in cassoni chiusi, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri;
11. i rifiuti a rischio di perdita di liquidi devono essere stoccati esclusivamente in cassoni a tenuta e chiusi;
12. i rifiuti di carta e cartone destinati all'operazione di recupero R3 e quelli sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) devono essere stoccati separatamente;
13. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo Codice EER; all'interno di ciascuna area di stoccaggio deve essere presente un solo Codice EER per volta;
14. i rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento;
15. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
16. i rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie presenti nell'impianto;
17. relativamente agli imballaggi in materiali misti (codice EER 150106) destinati al recupero devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. i rifiuti devono essere costituiti esclusivamente da una miscela composta da tutti o alcuni dei seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, plastica, legno e metallo;
 - b. gli imballaggi di carta, plastica e legno originati dalla cernita devono essere stoccati e sottoposti a pressatura separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi;
 - c. gli eventuali imballaggi in metallo (codice EER 150104) ottenuti dalle operazioni di cernita devono essere stoccati all'interno di un contenitore a tenuta della capacità di 25 mc dotato di copertura qualora collocato in area esterna;
18. relativamente ai rifiuti appartenenti alle categorie "carta e cartone", "plastica", "legno", i quantitativi massimi complessivi istantanei autorizzati alla messa in riserva sono da intendersi comprensivi del quantitativo di rifiuti da trattare, trattato e del quantitativo di frazioni di carta, plastica e legno originati dalle operazioni di cernita degli imballaggi in materiali misti;
19. i contenitori devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
20. lo scarto originato dalle operazioni di cernita dei rifiuti deve essere identificato con il codice EER 191212 e conferito ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
21. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello per la messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere di dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

22. i rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Dimer Carta Srl e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto;
23. i rifiuti per i quali viene effettuata la messa in riserva dovranno essere destinati ad impianti di recupero terzi entro 12 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
24. le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99;
25. ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio;
26. la gestione dei rifiuti deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006;
27. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione dei rifiuti;
28. le verifiche in fase di accettazione dei rifiuti devono garantire che non vengano sottoposti a recupero rifiuti pericolosi;
29. eventuali impurezze o materiali contaminati riscontrati all'interno dei rifiuti in ingresso all'impianto, devono essere smaltiti conformemente alla normativa vigente;
30. i cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e tenuta;
31. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti. In particolare, nelle le aree di stoccaggio, al fine di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori dal rischio di investimento, dovrà essere predisposta idonea segnaletica orizzontale e verticale tale da separare i percorsi pedonali dai percorsi carrabili all'esterno e anche all'interno del capannone, qualora vi sia la circolazione di muletti;
32. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
33. i cassoni devono essere a tenuta e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto;
34. nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio; inoltre lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuti e comprometterne il successivo recupero;
35. deve essere garantito il mantenimento di un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti; la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra;
36. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti, ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali

l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale;

37. deve essere mantenuta pulita la vasca di raccolta liquidi in prossimità della pressa e i grigliati posti in prossimità all'accesso al capannone;
38. l'area interessata dall'attività produttiva deve essere circondata da una barriera a verde perimetrale costituita da specie arboree e arbustive autoctone con l'obiettivo di consentire un migliore inserimento dell'insediamento nell'ambiente e mitigare l'impatto dell'attività, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato del Comune di Castelfranco Emilia approvato con delibera C.C. n. 8 del 30 gennaio 2004;
39. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto e la manutenzione della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno; il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;
40. i cumuli dei rifiuti devono avere un'altezza massima pari a 3 mt ed essere realizzati con modalità tali da consentire un'adeguata movimentazione dei rifiuti; qualora questa altezza sia superata, sarà necessario tenere a disposizione degli organi di controllo una relazione firmata da tecnico abilitato nella quale sia individuata l'altezza massima dei cumuli e ne sia documentata la stabilità in relazione ai quantitativi autorizzati, alle superfici individuate e alla tipologia di rifiuti stoccati;
41. è consentito lo stoccaggio massimo in altezza di n. 4 balle di carta, nel rispetto di tutte le norme di prevenzione e sicurezza e in particolare delle indicazioni fornite da AUSL nel corso del proprio sopralluogo (nota AUSL prot. 127632 del 02/08/2022), tra cui il divieto di accesso ai pedoni nella zona con opportuna segnaletica di divieto;
42. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;
43. devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
44. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;
45. presso l'impianto deve essere presente un contenitore/cassone da adibire al deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'attività;
46. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.Lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;

Prescrizioni specifiche per i Rifiuti metallici e RAEE

47. sono fatte salve le disposizioni relative al D.Lgs. 101/2020;
48. l'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presente tra i rifiuti in ingresso;
49. relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico trasmessa ad ARPAE in data 03/04/2019 (Rif. prot. n.53917);
50. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;

51. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'incarico in essere, deve comunicare tale modifica all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
52. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
53. relativamente ai rifiuti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014, l'attività di recupero deve essere condotta in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto medesimo, in particolare ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite all'art. 18 e negli Allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Dimer Carta srl, con sede legale e operativa in via Cassola di Sotto n.97/c, Castelfranco Emilia (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue domestiche in acque superficiali - Acque di prima pioggia in acque superficiali

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Dimer Carta srl, con sede legale e operativa in via Cassola di Sotto n.97/c, Castelfranco Emilia (MO), gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06. L'attività consiste nella messa in riserva, deposito preliminare, selezione/cernita e pressatura dei rifiuti. Dall'attività di recupero si ottengono rifiuti o materie prime secondarie, ovvero materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

Nelle aree di piazzale esterne lo stoccaggio dei rifiuti e materie prime secondarie avviene esclusivamente in cassoni coperti; non è ammesso alcun stoccaggio in cumuli. Tutte le lavorazioni sono eseguite al coperto all'interno del capannone.

Relativamente agli scarichi idrici si ha la seguente configurazione:

- a) le acque meteoriche ricadenti sulle coperture del capannone sono convogliate direttamente in acque superficiali;
- b) le acque reflue derivanti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa biologica e filtro batterico anaerobico, sono convogliate unitamente a quelle dei pluviali in acque superficiali;
- c) le acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale soggette al passaggio dei mezzi che entrano ed escono dall'impianto ed alla movimentazione del carico di rifiuti sono raccolte in apposita vasca di prima pioggia e trattate prima con disoleatore e poi con impianto di filtrazione composto da letto a quarzite e successivo letto a carboni attivi; le seconde piogge confluiscono direttamente in acque superficiali by-passando la vasca di prima pioggia;

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto b) sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".

ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Dimer Carta S.r.l. è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Modena n. 197 del 20/11/2012 allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale dell'insediamento sito a Castelfranco Emilia (MO), via Cassola di Sotto.

In data 01/04/2011 con atto prot. n. 12471, il comune di Castelfranco Emilia ha autorizzato la Ditta allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dello stabilimento.

In data 12/03/2014, con nota prot. n. 8721, la Struttura Unica per le attività produttive dei comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro e Unione dei Comuni del Sorbara ha rilasciato all'azienda il provvedimento conclusivo ai sensi del D.P.R. 160/10 riguardante la segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio relativa a deposito di carta > 50.000 Kg e deposito di gasolio di 2 mc.

Il provvedimento contiene alcune prescrizioni ambientali impartite da Arpa di Modena riguardanti il deposito di gasolio destinato al rifornimento dei mezzi aziendali, tra le quali l'installazione di un dispositivo di trattamento (disoleazione) dedicato per le acque di dilavamento ricadenti sull'area adibita a rifornimento mezzi.

In data 20/04/2016, la ditta ha trasmesso una relazione nella quale si descrivono le soluzioni gestionali adottate a presidio di eventuali sversamenti di combustibile durante le operazioni di rifornimento dei mezzi aziendali, in sostituzione del dispositivo di trattamento prescritto e non realizzato. Le soluzioni adottate prevedono l'impiego di una vasca di raccolta collocata in prossimità del punto di rifornimento e l'utilizzo di materiale assorbente in caso di sversamenti accidentali.

In data 20/06/2016, con nota prot. n. PGM0/2016/11009, il Servizio Territoriale Distretto Area Centro dell'ARPAE Sezione di Modena, ha trasmesso un contributo tecnico in merito alla relazione suddetta nel quale si conferma l'adeguatezza delle soluzioni gestionali proposte e si individuano alcune prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo.

L'area non risulta ancora servita dalla pubblica fognatura, alla quale la ditta è tenuta ad allacciarsi per lo scarico delle acque reflue, una volta realizzata.

Non essendo intervenute variazioni agli scarichi rispetto alla situazione autorizzata con i suddetti atti, e ritenendo adeguato il sistema di trattamento delle acque reflue, ARPAE ha rilasciato l'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, con determinazione DET-AMB-2016-3188 del 07/09/2016.

Con la richiesta di modifica dell'autorizzazione unica presentata in data 29/04/2022 (prot. ARPAE n.70908), il proponente non avanza proposte di modifica al sistema di raccolta e trattamento esistente.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Presidio Territoriale di Modena di ARPAE, prot. n.115946 del 13/07/2022.

Il gestore della fognatura Hera S.p.A. ha espresso parere favorevole allo scarico nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi, convocata a riunirsi in data 29/06/2022 e 13/07/2022 (Verbale delle sedute Prot. n.116941 del 14/07/2022).

Si valuta che l'inserimento delle nuove tipologie di rifiuti richieste non inciderà sulla qualità degli scarichi originati nell'insediamento.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. è autorizzato il gestore della ditta Dimer Carta S.r.l., per l'insediamento di Castelfranco Emilia (MO), via Cassola di Sotto 97/C, a scaricare le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, nel fosso poderale adiacente la proprietà;
2. lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 ed in particolare per i parametri: "BOD5", "Solidi Sospesi Totali" e "Idrocarburi Totali";
3. durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata;
4. si individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali, i pozzetti ubicati subito a valle degli impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi;
5. qualora le acque reflue domestiche prodotte nell'impianto derivino oltre che dai servizi igienici anche da locali quali cucina, mensa, ecc., l'impianto di trattamento deve essere implementato con l'installazione di apposito degrassatore;

6. una volta ultimati i lavori di realizzazione della pubblica fognatura, la ditta dovrà provvedere ad allacciarsi per lo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, richiedendo contestualmente la modifica della presente autorizzazione;
7. dovrà essere mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;
8. a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque a mezzo autospurgo. I fanghi di risulta devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
9. la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
10. deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;
 - i quantitativi di fanghi di risulta dal trattamento delle acque e la relativa destinazione;
11. il rifornimento dei carrelli elevatori dovrà essere eseguito al di sopra della vasca per raccolta degli eventuali sgocciolamenti di gasolio specificatamente predisposta; i residui di combustibile dovranno essere adeguatamente smaltiti;
12. nell'impianto deve essere presente materiale assorbente per la raccolta di piccoli sversamenti; questo dovrà essere successivamente correttamente smaltito;
13. dovrà essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e all'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE, che provvederà alla decadenza della presente autorizzazione;
14. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'utilizzazione di acque per usi diversi da quelli indicati e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di nuova autorizzazione allo scarico, antecedente l'avvio di qualsiasi nuova attività.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Dimer Carta srl, con sede legale e operativa in via Cassola di Sotto n.97/c, Castelfranco Emilia (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Dimer Carta S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

L'immobile si trova all'interno del territorio del Comune di Castelfranco Emilia in Via Cassola di Sotto, catastalmente identificato al Foglio 62 Mappale 172. L'insediamento è situato in zona a prevalenza agricola al di fuori dal centro abitato di Manzolino in direzione Est.

Il comune di Castelfranco Emilia ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio (ultima variante alla zonizzazione acustica approvata con Del. C.C. n. 59 del 28/03/2014).

Così come è descritto nell'ultima Relazione di valutazione dell'impatto acustico ambientale, presentata dal richiedente ai sensi dell'art.8, comma 4 della L. 447/95, con rilievi del 10/11/2017, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: pressa compattatrice interna allo stabile (S2), operazioni di carico e scarico automezzi (S3), scarramento cassoni intercambiabili (S6), carrelli elevatori per movimentazioni (S4) e traffico indotto (S5);
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno, in particolare dalle 7.30 alle 18.00;
- la ditta è inserita all'interno di una classe III (aree di tipo misto), con valori limite di immissione pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono due abitazioni poste rispettivamente in direzione Nord a circa 90 metri dai confini aziendali e in direzione Sud a circa 60 metri dai confini aziendali;
- le modifiche gestionali che la ditta intende apportare alla propria autorizzazione consistono nell'aumento dei quantitativi recuperabili di rifiuti che si traducono essenzialmente in un aumento delle operazioni di scarico automezzi (sorgente S3), del traffico indotto (sorgente S5) e del numero di movimentazioni dei cassoni scarrabili (sorgente S6);
- i livelli sonori misurati nel novembre 2017 e quelli previsionali sulle modifiche richieste dimostrano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale per i ricettori considerati.

ISTRUTTORIA E PARERI

Considerato che nella domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, la ditta ha confermato la configurazione impiantistica descritta nella suddetta valutazione e non intende apportare modifiche che comportino impatti sulla matrice Rumore.

Acquisito, nell'ambito dell'istruttoria, il contributo del competente Presidio Territoriale di Modena di ARPAE, prot. n.115946 del 13/07/2022, che non ha ritenuto di fare osservazioni in merito al rumore.

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Castelfranco Emilia (MO), via Cassola di Sotto – foglio 62 mappale 144, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Dimer Carta S.r.l., secondo la configurazione descritta nella Relazione di valutazione dell'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art.8 della L.447/95;
2. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le condizioni illustrate nell'elaborato "Relazione di valutazione dell'impatto acustico ambientale" con rilievi del 10/11/2017 ed in particolare:
 - a. l'attività deve essere svolta esclusivamente nel periodo diurno, nell'intervallo compreso tra le ore 7.30 e le ore 18.00;
 - b. l'edificio deve essere realizzato con i tamponamenti sui lati nord, sud ed ovest come descritti nella relazione di impatto acustico;
 - c. l'accesso dei camion all'area cortiliva deve avvenire dall'ingresso principale; l'utilizzo dell'accesso di servizio dovrà essere limitato a casi eccezionali di emergenza (mezzi di emergenza) e di norma dovrà essere mantenuto chiuso;
 - d. deve essere presente, in corrispondenza della pesa, un'area di sosta automezzi da utilizzarsi nel caso in cui la zona di scarico rifiuti interna allo stabile risulti già occupata al momento dell'arrivo di un nuovo camion che dovrà comunque sostare a motore spento;
 - e. nella zona di scarico all'interno del capannone è ammissibile la presenza di un solo automezzo per le operazioni di scarico dei rifiuti;
 - f. devono essere realizzate e mantenute nel tempo nell'area a verde delle barriere in terra di altezza minima pari a 2 m, a schermatura dell'accesso principale.
3. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.
4. In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
5. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.